CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1861

- « Art. 34. Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.
- « Allorquando gli atti, gli scritti o i registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale, si farà risultare di questa circostanza nel processo verbale medesimo, ed i giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione. »

(È approvato.)

- « Art. 35. I contravventori alla presente legge potranno ritirare gli atti, gli scritti e i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal tribunale competente la pronunzia relativa.
- « In questo caso si farà constatare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio relativo.
- « Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza, prima del profferimento della sentenza, al giudice competente le carte ritirate. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate, o le presentasse alterate, s'avranno per veri i fatti risultanti dal verbale. »

(È approvato.)

- « Art. 36. Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo.
- « In questo caso, esibendosi la prova al Pubblico Ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento. »

(È approvato.)

- Art. 37. Gl'impiegati ed agenti del demanio, delle contribuzioni dirette, della sicurezza pubblica e delle dogane e gabelle, sono incaricati, nei limiti delle loro attribuzioni, di curare la esatta esecuzione di questa legge.
- « Gli uffiziali della pubblica sicurezza, ai quali è dato l'incarico di apporre il visto ai fogli di via e lettere di vettura prescritto dalle leggi o dai regolamenti, dovranno esaminare se gli anzidetti recapiti non siano estesi sovra carta bollata, o altrimenti fatti contro il disposto della presente legge.
- « Gli impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare, porre il visto o dar corso a veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci, ove non risulti loro che le polizze o le lettere di vettura, di cui i carichi medesimi devono essere muniti, siano distese sulla carta bollata prescritta, ovvero munite del bollo straordinario.
- « Saranno però i suddetti impiegati o preposti tenuti di spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso alle merci, non ostante la mancanza o l'irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente pagata all'ufficio della dogana di frontiera la semplice tassa di bollo dovuta per dette polizze o lettere di vettura, se le merci provengono dall'estero; e la tassa e le pene incorse, se le merci provengono dall'interno, colla riserva dell'articolo 35.»

(È approvato.)

« Art. 38. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo, od il supplemento di essa, se si tratterà di contrav-

venzione incorsa per uso di carta munita di un bollo inferiore al prescritto.

(È approvato.)

- « Art. 59. Le tasse di bollo e le pene pecuniarie per le contravvenzioni a questa legge saranno dovute solidamente da tutti i correi della contravvenzione.
- « I soci sono pure solidali per le tasse e per le pene dovute dalla società. »

CASTELLI LUIGI. Parmi non si possa lasciar sussistere l'alinea di quest'articolo: «I soci sono pure solidali per le tasse e per le pene dovute dalla società. » Sappiamo che vi sono diverse specie di società. Nelle società per azioni e nelle società per accomandita gli azionisti e i semplici capitalisti non possono certamente essere solidali per le contravvenzioni commesse dalla società; ciò sarebbe affatto contrario ai principii del diritto comune. Io proporrei invece si dicesse:

« Per le tasse e per le pene dovute dalla società saranno solidali i singoli soci in quanto siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo le leggi comuni.»

Come mai un azionista há da essere solidale per le contravvenzioni della società? Ciò non si può ammettere.

MINGHETTI, relatore. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Castelli, sebbene creda che non vi fosse luogo a dubbio.

PRESIDENTE. Il commissario regio accetta ?
DUCHOQUÉ, commissario regio. Sì! sì! Accetto.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Castelli sarebbe da porsi in luogo dell'alinea che dice: « I soci sono
pure solidali per le tasse e per le pene dovute dalla società, »
e sarebbe così concepito: « Per le tasse e per le pene dovute
dalle società saranno solidali i singoli soci, in quanto siano
personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo le
leggi comuni. »

Pongo ai voti l'articolo 39 con questa modificazione. (È approvato.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

- « Art. 40. S'incorrerà in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.
- « S'incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto.
- « Art. 41. I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri, causidici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte agli agenti del Governo, che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero o ne facessero richiesta.
- « In caso di rifiuto, l'agente del Governo richiederà l'assistenza del giudice o del sindaco lòcale, o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.
- « La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata, filigrana o bolli falsificati.
- « Art. 42. Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:
- « 1° Di L. 50 i giudici od altri funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali del Governo e delle amministrazioni provinciali e comunali, gli archivisti ed i notai;